

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, ABELLI, ALFANO, ALOI, BIRINDELLI, BORROMEO D'ADDA, BUTTAFUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, DE LORENZO GIOVANNI, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MAINA, MANCO, MARINO, MENICACCI, MESSENI NEMAGNA, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PALUMBO, PAZZAGLIA, PETRONIO, PIROLO, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

*Presentata il 26 ottobre 1972***Norme per la repressione dei movimenti anticostituzionali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A nessuno può sfuggire l'esigenza di assicurare — in termini di urgenza e di sostanza — il rispetto, da parte di tutti i partiti politici, delle regole fondamentali che improntano di sé l'ordinamento dello Stato.

Ben sappiamo che il problema della disciplina legislativa dei partiti investe aspetti costituzionali, di diritto, di costume, di tanta ampiezza e portata da sconsigliarne, oggi in questa sede, una regolamentazione, quantunque il sempre più incidente gioco della partitocrazia postuli con urgenza la indicazione di quei limiti al di là dei quali sta la illegalità.

Con la presente proposta di legge intendiamo dettare alcune norme che, pur essendo

dirette ai partiti, alle associazioni, ai movimenti o formazioni politiche, in sostanza rappresentano una prima concreta tutela degli istituti dello Stato di fronte ai programmi ed alle attività eversive ed anticostituzionali che oggi sembrano avere piena cittadinanza nel nostro paese, non tanto, si badi, a motivo della presenza di rumorosi gruppuscoli ultrarivoluzionari, che non rappresentano una seria minaccia, quanto in ragione dell'esistenza, anzi della presenza oltremodo attiva, nel nostro paese del più numeroso partito comunista del mondo, dopo quelli dell'Unione Sovietica e della Cina; di un partito che, nonostante il suo tono ufficiale meno virulento e la formale manifestazione di un minor grado di irrespon-

sabilità rispetto alle frange anarchico-maoiste, ne condivide nella profonda sostanza la fede ideologica e alimenta e professa quelle loro stesse dottrine che sono incompatibili con i principi che ispirano l'ordinamento costituzionale italiano.

L'ottimismo che le sfere ufficiali della democrazia italiana, assecondate da commentatori compiacenti, ostentano in proposito, non regge di fronte all'eloquente linguaggio dei fatti, a cominciare da quello delle statistiche elettorali.

Il nostro paese è il solo nell'Europa libera dove il comunismo avanza e condiziona minacciosamente la vita pubblica, progredendo in maniera metodica, costante e, nelle rare pause di questa avanzata, mantiene sempre la sua presa su ampi strati della nostra popolazione. Né la pace, né la prosperità, né le iniziative sociali dei vari Governi succedutisi al timone della cosa pubblica, sono valse a contenere i progressi ed i successi del partito d'obbedienza moscovita che pur hanno avuto inizio in quei tempi di miseria e d'insicurezza ormai lontani nel tempo del dopo guerra.

Nessuno, peraltro, può ignorare quale pericolo per le istituzioni, per il vigente ordinamento costituzionale, determina, oggi, la propaggine italiana del comunismo internazionale che persegue, in Italia come altrove, le sue immutabili finalità illiberali e sovvertitrici. D'altro canto, a parte ciò che si pensi circa l'impostazione politicamente più opportuna per una seria lotta al comunismo — così a torto e con tanto danno dilazionata — non si possono ragionevolmente non attuare, fra gli indispensabili provvedimenti, misure legislative ed amministrative di protezione dello Stato, simili a quelle già adottate — con pieno successo, nella generalità dei casi — da tutti i paesi minacciati nella loro stessa esistenza da forze totalitarie e sovvertitrici: dagli Stati Uniti alla Germania Federale, dalla Gran Bretagna alla Francia.

L'esperienza costituzionale di popoli, il cui livello di civiltà politica e giuridica non è stato né è certo inferiore a quello italiano, ed il cui sistema statale è stato meno gravemente insidiato dalla penetrazione comunista di quanto non lo sia oggi il nostro paese, ammonisce e conforta l'adozione di provvedimenti preventivi e repressivi tali da porre lo Stato in grado di fronteggiare una minaccia che esorbita dalla normalità, che per le finalità perseguite come per i mezzi cui all'occorrenza ricorre si pone di per sé fuori dalla legalità democratica.

Il nostro ordinamento politico invece, nella sua presente configurazione, non tiene adegua-

to conto della esigenza irrinunciabile di proteggere l'ordine istituzionale. La nostra Costituzione, pure avendo accolto all'articolo 49 l'inciso « con metodo democratico », che limita il diritto di concorrere alla determinazione della politica nazionale per mezzo di partiti a coloro che tale metodo osservano, non si è poi esplicitamente cautelata se non con legge ordinaria contro una ipotetica resurrezione del disciolto partito fascista.

Preoccuparsi del rispetto del metodo voluto dalla Costituzione è ottima cosa, ma non basta. Occorre andare più in là e negare diritto di cittadinanza nella nostra comunità politica anche ai partiti che, pur dimostrandosi — per opportuno calcolo — provvisoriamente rispettosi della legalità costituzionale nella loro azione esterna, propugnano sostanzialmente finalità ed elaborano programmi incompatibili con la sopravvivenza degli istituti costituzionali, della libertà degli oppositori, del diritto al dissenso: in altre parole, nel nostro paese non possono avere diritto di cittadinanza partiti congenitamente, strutturalmente totalitari. Un legalitarismo ipocrita negli atteggiamenti esteriori — che, del resto, si fanno sempre più spregiudicati — non può far perdere di vista l'insidioso pericolo che, per la società libera, si annida e matura nel seno di movimenti del genere.

Ci sembra opportuno ricordare, e doveroso far ricordare, a chi lo avesse dimenticato, le decisioni prese dal governo federale della Repubblica tedesca per la difesa dello Stato contro forze eversive.

L'articolo 21 comma 2 della legge fondamentale (o costituzione provvisoria) della Repubblica federale di Germania, dispone: « I partiti che, in base alle loro finalità o al comportamento dei loro aderenti, manifestano l'intento di ledere o di rimuovere il fondamentale ordinamento liberal-democratico ovvero di mettere in pericolo l'esistenza della Repubblica Federale di Germania, sono anticostituzionali. Sulla questione dell'anticostituzionalità decide il Tribunale Costituzionale federale ».

Due volte, dalla sua istituzione, il *Bundesverfassungsgericht*, chiamato a decidere della costituzionalità di un partito politico tedesco e del suo diritto ad esistere e ad operare nel quadro delle istituzioni e dei principi dell'ordinamento democratico della Repubblica federale, ha ritenuto — il 23 ottobre 1952 nei confronti di un partito neo-nazista, il 17 agosto 1956 nei riguardi del partito comunista tedesco — che il partito *sub judice* fosse un'organizzazione politica anticostituzionale e ne de-

cise lo scioglimento con alcune conseguenziali pronunce di grande rilievo politico costituzionale. In entrambi i casi, su ricordati, ma soprattutto nel secondo — dato il suo eminente significato interno ed internazionale e l'importanza ed il peso incomparabilmente maggiori del partito comunista — venne redatta una motivazione amplissima, se non esuberante, a chiarimento e guida del ragionamento seguito dalla Corte nel prendere le sue determinazioni.

Ci sembra utile ed interessante esaminare taluna fra le massime e le argomentazioni più significative di queste due sentenze per il contributo ragguardevole ch'esse portano ad una soddisfacente impostazione e soluzione del delicato problema dei limiti entro i quali è legittima la opposizione di un partito anche nel nostro ordinamento. La libertà d'opinione — afferma il *Bundesverfassungsgericht* — è un bene giuridico essenziale in ogni organizzazione statale, comporta libertà di manifestazione del pensiero e della volontà politica per tutti i cittadini. Ove tale libertà, nonché il diritto di associazione politica, siano costituzionalmente garantiti, tutte le correnti esistenti in seno alla collettività popolare sovrana debbono avere facoltà di organizzarsi e di partecipare, in condizioni di parità, alla formazione dialettica della volontà statale; la formazione di partiti, tutti ammessi alla vita politica in condizioni di parità, dev'essere libera. Il grado di pericolosità per lo Stato, raggiunto nei nostri tempi da taluni partiti ostili alla sua Costituzione, è però tale da far sorgere concretamente il problema di limitare le attività o addirittura di escludere dalla vita pubblica i movimenti che insidiano le basi fondamentali del pluralismo riconosciuto dalla Costituzione. È innegabile che sussiste un certo contrasto fra siffatta esigenza ed i principi costituzionali; tuttavia il moderno costituente non può consentire la partecipazione responsabile e giuridicamente garantita alla formazione della volontà statale di gruppi che respingono e combattono i valori costituzionali fondamentali, che pregiudicano il funzionamento del sistema istituzionale avendo di mira, in prosieguo, di distruggerlo. Sorge così la tendenza, presentemente in atto in vari Stati, ad intervenire, o con disposizioni costituzionali generali o con speciali leggi ordinarie, per impedire l'attività dei partiti anticostituzionali.

Il costituente germanico, data l'esperienza nazionalsocialista, doveva particolarmente preoccuparsi dell'esigenza della protezione della Repubblica, condizionando la libertà di costituire partiti o di agire politicamente attraverso

un partito alla accettazione dei fondamentali principi costituzionali. Esso ha però voluto evitare il pericolo di abusi del potere esecutivo, presumibilmente desideroso di sbarazzarsi di un'opposizione incomoda; pertanto, escludendo istanze amministrative, ha affidato la decisione sull'anticostituzionalità dei partiti politici, nonché i conseguenti provvedimenti al tribunale costituzionale.

L'articolo 21 comma 2 della legge fondamentale, che attribuisce al tribunale costituzionale tale competenza, è costituzionalmente inattuabile, nonostante il suo contrasto con uno dei principi fondamentali della Costituzione. Alla libertà di manifestazione del pensiero, infatti, si deroga validamente nei confronti dei partiti totalitari, di fronte ai quali lo Stato, che deve provvedere alla difesa dei diritti umani, non può mantenere un atteggiamento neutrale. Certi principi fondamentali debbono essere sottratti alla libera valutazione dei partiti, riconosciuti come assoluti e protetti da ogni attacco, specie ad opera d'un costituente mirante a restaurare un nuovo ordinamento dopo l'annientamento d'un sistema totalitario. Per la formazione d'una volontà statale unitaria occorre infatti l'accettazione unanime dei valori costituzionali fondamentali da parte dei soggetti partecipanti a quel procedimento formativo.

Un partito è anticostituzionale per le sue finalità; può, quindi, e dev'essere escluso dalla vita politica, non già quando esso avversa singole disposizioni od anche il complesso delle istituzioni vigenti con mezzi legali, bensì quando combatte e mira a distruggere i più alti valori dell'ordinamento costituzionale. Tale ordinamento fondamentale racchiude in se stesso almeno i seguenti principi basilari: rispetto per il diritto della personalità umana alla vita ed al libero sviluppo, sovranità popolare, divisione dei poteri, responsabilità del governo, legalità dell'amministrazione, indipendenza dei giudici, principio di maggioranza e diritto di opposizione.

La diffamazione metodica, d'un sistema di governo, in ogni suo aspetto; il vilipendio e l'eccitamento al disprezzo d'un ordinamento costituzionale, allorché assurgono a costante caratteristica della polemica politica d'un partito, ne denunciano il proposito di distruggere le basi psicologiche della fiducia popolare nel sistema vigente.

In tal caso, l'attacco non è rivolto solo contro i momentanei detentori del potere, ma contro il complesso istituzionale ed il sistema di valori che in esso s'incarna.

Non è peraltro ammissibile che un partito, il quale consapevolmente intraprende una siffatta campagna denigratoria contro l'ordinamento stabilito, sia considerato quale « fattore d'integrazione » dello Stato, partecipi della formazione della volontà statutale. Un partito fondamentalmente riformista dev'essere libero di criticare l'ordinamento esistente e dev'essere pertanto in grado di raggiungere le masse anche con una propaganda volgarizzatrice delle proprie idee politiche. Ma bisogna che nel suo comportamento sia sempre riconoscibile la coscienza di operare come partito politico nell'ambito della Costituzione; esso deve rispettare un ordinamento costituzionale convalidato dal popolo in libere elezioni, riconoscere i limiti generali dell'attività politica e gli altri partiti come legittimi concorrenti.

La dittatura del proletariato è incompatibile con l'ordinamento costituzionale, il cui nucleo essenziale di valori non sopravviverebbe all'introduzione d'un sistema che ne avesse le caratteristiche. Mentre la Costituzione, riconosce il relativo contenuto di ragionevolezza di tutte le opinioni politiche, si fonda sulla libertà spirituale e sulla tolleranza e considera le diverse concezioni come uguali nei diritti, nella democrazia del proletariato un partito politico ed una classe pongono come universalmente cogente uno scopo la cui realizzazione comporta l'annichilimento del sistema come da noi inteso attraverso i mezzi più radicali. Sebbene la dittatura del proletariato venga definita dai comunisti « la più alta forma di democrazia », una democrazia siffatta, svincolata dalla sua connessione con i principi dello Stato di diritto, consentirebbe qualsiasi forma di rappresentanza del popolo e di organizzazione del potere statutale.

Tali le massime della Corte germanica, le quali hanno una validità — salvo inessenziali dettagli — che pare trascendere l'ordinamento nel cui ambito vennero formulate e possono estendersi agli ordinamenti similari, appartenenti cioè — come quello italiano — al medesimo tipo storico di Stato.

* * *

Abbandonando ora, questi riferimenti di diritto comparato, consideriamo la struttura della presente proposta di legge. In essa non vi è alcuna norma o disposizione che non sia già nota agli onorevoli colleghi, specie a quelli con maggiore anzianità parlamentare. Infatti abbiamo ripresi — volutamente — gli articoli proposti alla attenzione del Senato della Re-

pubblica ancora nel 1952 (seduta del 16 maggio) dall'allora ministro di grazia e giustizia Adone Zoli, per inserire nuove fattispecie di delitti nel codice penale e che il partito di maggioranza relativa non ha mai inteso approvare.

Inoltre abbiamo mutuato alcune norme comprese nella legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come la legge Scelba.

Pertanto la presente proposta di legge è la riproposizione delle norme volute dal guardasigilli Zoli, or sono venti anni, per cui noi la commentiamo con le parole della relazione governativa che, allora, accompagnava il disegno di legge.

Eccone il testo:

« Talune di tali modificazioni (del codice penale) sono richieste dall'obbligo sempre più avvertito di assicurare una efficace tutela alle istituzioni repubblicane, sancite dalla Costituzione, contro gli attentati da qualsiasi parte essi provengano.

« Uno Stato democratico, che ha il suo fondamento nel libero consenso della maggioranza del popolo, espresso attraverso i suoi organi rappresentativi, non può vivere, né svilupparsi, se non è messo al sicuro da ogni attività diretta a sovvertire gli ordinamenti che la stessa maggioranza si è data. Questi ordinamenti, attengano essi all'assetto politico o economico o sociale della Nazione, non costituiscono certamente punti fermi ed inderogabili, ma la loro evoluzione deve aver luogo nell'ambito dei principi democratici e col metodo del libero gioco democratico, attraverso i mezzi che offre la stessa Costituzione. Occorre quindi che siano difesi dagli atti di forza di minoranze audaci e violente ed, in generale, da ogni attività diretta a sovvertire o a minare i principi fondamentali dell'ordinamento democratico, quali che siano le ideologie a cui le minoranze stesse affermino di ispirarsi.

« Un'altra esigenza essenziale di uno Stato democratico è che le libertà costituzionali, le quali sono alla base stessa delle sue istituzioni e ne condizionano il normale funzionamento, in tanto hanno valore in quanto si possono esplicare senza alcuna coazione. Occorre quindi garantire che nessuna azione possa far deviare la normale esplicazione della volontà dei cittadini, essendo indispensabile per il bene della collettività che essa si manifesti in piena libertà.

« E sempre nel quadro dei precetti della Costituzione debbono più efficacemente difendersi le libertà civili dei cittadini e garantirsi

l'adempimento di taluni essenziali doveri. Risulta perciò chiaro che le finalità di ordine superiore, che il presente disegno di legge intende conseguire prontamente — dato che ogni ritardo al riguardo, come diverse e non equivocate manifestazioni recenti fanno fondatamente temere, potrebbe arrecare pregiudizio irreparabile all'assetto del nostro Stato — possono riassumersi nelle seguenti:

« a) rinsaldare la tutela penale della struttura politica della Nazione — quale è stata democraticamente stabilita con la Costituzione — contro ogni minaccia da qualsiasi direzione essa promani, poiché il rispetto dei principi e del metodo democratico costituisce sicuro presidio e inderogabile premessa di ogni sano progresso spirituale ed economico del paese;

« b) riaffermare il sacro dovere del cittadino di difendere la patria (articolo 52 della Costituzione), punendo ogni azione che tenda a indebolire il sentimento di tale dovere e faccia quindi venire meno il senso della solidarietà nazionale con l'effetto di rendere persino vano ed inoperante l'apprestamento stesso dei mezzi militari.

« Premesse le accennate considerazioni di ordine generale su quelle che sono le finalità precipue del disegno di legge, si passa a chiarire le singole disposizioni ».

« 1) L'articolo 1 è diretto alla tutela penale delle istituzioni democratiche ed abbraccia tre nuove ipotesi di reato e, precisamente, quelle contenute negli articoli 269-bis, 269-ter e 269-quater.

« L'articolo 269-bis contempla le associazioni antidemocratiche. Come si è detto in principio di questa relazione, gli istituti democratici fondamentali dello Stato repubblicano — quali sono stati stabiliti dalla nostra Costituzione — vanno difesi in tutti i sensi, e cioè da qualsiasi parte provenga l'attacco contro la loro esistenza e quale sia il pensiero ideologico che lo anima. Costituisce invero base essenziale di un ordinamento democratico che le forze politiche esistenti nel paese si esplicino con pieno rispetto delle forze avverse, in guisa che tutte possano liberamente manifestarsi, senza quindi che le une tentino di sopraffare le altre.

« Nell'articolo 269-bis — che viene aggiunto al codice penale — si è perciò precisato che i partiti, le associazioni o i movimenti, considerati nella norma, sono tanto quelli che sono rivolti contro gli istituti democratici fondamentali sanciti dalla Costituzione, quanto quelli che minacciano od esaltano la violenza

come metodo di lotta politica. Gli uni e gli altri sono in netta opposizione con la essenza stessa dello Stato democratico e vanno pertanto repressi, quando dalla loro attività possa derivare pericolo per le libertà civili o politiche dei cittadini... ».

« Agli stessi criteri è ispirato l'articolo 269-ter, il quale prevede la propaganda e l'apologia antidemocratiche, non potendo consentirsi, per il pericolo che ne può derivare al normale svolgimento delle istituzioni repubblicane, che si faccia propaganda al fine di stabilire una dittatura, la quale, sia di un individuo, sia di un partito o di una classe, rappresenta la negazione assoluta, come innanzi si è accennato, della concezione democratica dello Stato, né in proposito può farsi alcuna discriminazione perché tale netta antitesi sussiste, quali che siano le finalità prossime o remote che si intendono ideologicamente perseguire con la instaurazione di un regime dittatoriale. Parimenti viene punita, con il medesimo articolo 269-ter, la propaganda diretta a sopprimere le libertà civili o politiche ovvero ad esaltare l'uso della violenza come metodo di lotta politica. Si tratta qui di azioni assolutamente incompatibili con la vita di uno Stato democratico e quindi la loro repressione si inquadra pienamente nei principi direttivi della nostra Costituzione... ».

« L'articolo 269-quater prevede l'ipotesi dell'attività delittuosa — purtroppo non infrequente specialmente in questi ultimi anni — e cioè quella della diretta a deprimere nei cittadini il sentimento del dovere per la difesa della Patria che — come si è innanzi messo in evidenza — la Costituzione dichiara solennemente nell'articolo 52 essere un « sacro dovere ».

« Trattasi, come è evidente, di un'azione quanto mai pericolosa, non solo perché fa venire meno ogni sentimento di solidarietà nazionale, che va invece difeso e potenziato; ma perché in determinate circostanze può essere causa di grave pregiudizio alla stessa sicurezza dello Stato.

« Questa attività è tanto più deleteria ed insidiosa in quanto quasi sempre si ammanta di principi ideologici, che possono impressionare le menti inesperte, ignare che, sotto l'apparenza di tali principi, si nascondono interessi concreti di partiti o movimenti, i quali — attraverso l'indebolimento della difesa militare dello Stato, — ritengono di poter addivenire più facilmente all'annientamento delle costituzioni democratiche, specialmente quando si affacciassero pericoli da parte di possi-

bili nemici esterni, ricollegantisi, e non soltanto ideologicamente, all'azione di tali partiti o movimenti ».

« L'articolo 1 comprende altresì l'articolo 269-*quinquies*, il quale sancisce, nel caso di condanna per i delitti indicati nei tre articoli precedenti, la perdita dell'elettorato per cinque anni. È questa una necessaria sanzione perché i colpevoli di questi delitti si sono mostrati assolutamente inadatti alla vita politica democratica, ed è quindi necessario che, almeno per un certo periodo di tempo, siano privati dell'elettorato attivo e passivo ».

(Nella nostra proposta di legge, fermo restando la pena accessoria prevista dal ministro Zoli, abbiamo inserito un inciso circa la competenza dei tribunali a conoscere e giudicare queste nuove fattispecie di reati e abbiamo aggiunto il termine "formazioni" a completamento delle indicazioni delle possibili associazioni sovversive).

Non meno eloquenti di siffatta relazione ministeriale furono, nella loro concisione, talune prese di posizione dell'allora Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi sul medesimo tema. (De Gasperi, del resto, presiedeva il Consiglio dei ministri che approvò il disegno di legge Zoli).

Alla Camera, nella seduta del 30 gennaio 1952 (*Atti Camera*, 35022) l'onorevole De Gasperi, dopo aver accennato alla iniziativa presa dal suo Governo con la presentazione del disegno di legge che divenne, poi, la legge n. 645/1952 contro la riorganizzazione del disciolto partito fascista, affermò testualmente: « Penso però che non sia possibile pretendere un'azione soltanto contro la violenza dei fascisti: la violenza deve essere eliminata, da qualunque parte venga, qualunque aspetto assuma, a salvaguardia della democrazia ».

Qualche mese dopo, in un comizio tenuto a Palermo, il leader della DC pronunciò le seguenti parole (v. *Il Popolo* del 12 maggio 1952): « ...intendiamo intanto preparare le leggi adatte per combattere contro coloro che minacciano la libertà: innanzitutto contro il bolscevismo, che è il nemico numero uno, e coloro che vedono questo pericolo hanno il dovere di aiutarci a respingerlo; in secondo luogo contro coloro che, d'altra parte, vorrebbero nuovamente imporci la politica delle avventure e del manganello ». E l'indomani, nel corso di un comizio a Reggio Calabria (*Il Messaggero*, 13 maggio): « Il MSI ci accusa di essere in combutta coi comunisti, mentre per noi il comunismo è sempre il pericolo numero uno ».

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare si richiama non solo ad una paternità ideale che non è facile censurare sotto il profilo dell'ortodossia costituzionale a meno di collocarsi sulle posizioni comuniste, ma riproduce intenzionalmente formule già adottate con lievissimi marginali ritocchi e completamenti dettati dal momento in cui ci troviamo.

Alle disposizioni ricavate dal progetto Zoli è sembrato peraltro opportuno, anche per adeguare le misure di difesa delle istituzioni dello Stato alle indicazioni del diritto comparato — a cominciare dai riferiti insegnamenti della Corte germanica — aggiungerne altre che consentano, al di là della punizione dei responsabili, di eliminare le associazioni, i movimenti, le formazioni che perseguono finalità anticostituzionali.

La dottrina è divisa, circa la legittimità di introdurre nel nostro diritto positivo disposizioni del genere con legge ordinaria però, presentando questa proposta di legge, ci appelliamo non solo alle argomentazioni di un guardasigilli, di un Presidente del Consiglio, ma anche al parere di costituzionalisti e, fra gli altri, ricordiamo l'Esposito che nel suo studio « I partiti nella Costituzione italiana » in *Studi in memoria di Rossi* chiarisce come, dalla XII disposizione transitoria della Costituzione, si desuma un più generale divieto per qualsiasi partito. Ricordiamo anche che, secondo il Crisafulli (« I partiti nella Costituzione », in *Jus*, 1969, I-II), un limite sancito dall'articolo 49 è desumibile dall'articolo 1 della Costituzione, nella parte che sottopone l'esercizio della sovranità popolare al rispetto dei limiti fissati dalla Costituzione stessa, con la conseguente possibilità di vietare i partiti in contrasto con i principi costituzionali immodificabili, e questo è il parere di un giudice costituzionale in carica.

Così dalla opportunità, anzi dalla esigenza logica di risalire dal divieto specifico di ricostituzione del partito fascista ad un più ampio e generale divieto di organizzare movimenti politici anticostituzionali, siamo stati, inoltre, indotti a identificare in talune vigenti disposizioni della legge 20 giugno 1952, n. 645 i modelli confacenti al completamento della nostra proposta di legge.

L'articolo 2 ricalca — con la modifica giustificata dal diverso ambito di applicabilità di questa normativa — l'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645; l'articolo 4 riproduce letteralmente l'articolo 8. Infine, il disposto dell'articolo 5 è stato suggerito dalla non opportunità di mantenere nel nostro diritto una nor-

mativa particolare di fronte a norme che non possono non essere ritenute assorbenti delle disposizioni specificamente dirette contro la riorganizzazione del disciolto partito fascista. D'altro canto, il persistere di queste ultime potrebbe indurre l'interprete ad erronee valutazioni circa un diverso grado di pericolosità di questa o di quella tendenza estremista ed anticostituzionale *contra tenorem rationis*

innanzitutto, ma anche contro le ricordate incisive prese di posizione di Alcide De Gasperi.

Onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra approvazione di questa proposta di legge che riteniamo fondamentale per la tutela delle istituzioni dello Stato di fronte ai tentativi di eversione in atto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 269 del codice penale sono aggiunti gli articoli seguenti:

« ART. 269-bis. — (*Associazioni antidemocratiche*). — Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige un partito, un'associazione, un movimento, una formazione che sia diretto contro gli istituti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, ovvero minaccia od esalta la violenza come metodo di lotta politica, è punito, qualora ne possa derivare pericolo per le libertà civili o politiche dei cittadini, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Per il solo fatto di partecipare al partito, associazione, movimento o formazione, la pena è della multa fino a lire trecentomila »

« ART. 269-ter. — (*Propaganda e apologia anticostituzionali*). — Chiunque fa propaganda per stabilire una dittatura, o per la soppressione delle libertà civili o politiche garantite dalla Costituzione, o per l'uso della violenza come metodo di lotta politica o sociale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire trecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi fa l'apologia dei fatti visti nel comma precedente ».

« ART. 269-quater. — (*Attività contro il dovere di difendere la Patria*). — Chiunque svolge attività diretta a deprimere nei cittadini il sentimento del dovere per la difesa della Patria, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

La pena è aumentata se il fatto è commesso pubblicamente ovvero è diretto ad appartenenti alle forze armate dello Stato od a Corpi militarizzati.

Per i capi, promotori od organizzatori la pena è aumentata ».

« ART. 269-*quinquies*. — (*Perdita del diritto elettorale*). — La cognizione dei delitti previsti negli articoli 269-*bis*, 269-*ter* e 269-*quater* appartiene al tribunale e la condanna importa la perdita del diritto elettorale attivo e passivo per cinque anni ».

ART. 2.

(*Scioglimento e confisca dei beni*).

Qualora con sentenza definitiva risulta accertata l'organizzazione di un'associazione anticostituzionale, il ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni del partito, associazione, movimento o formazione.

Nei casi straordinari di necessità e di urgenza il Governo, sempre che ricorrano talune delle ipotesi previste nell'articolo 269-*bis*, del codice penale, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione.

ART. 3.

(*Provvedimenti cautelari in materia di stampa*).

Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi dei delitti di cui agli articoli 269-*bis*, 269-*ter*, 269-*quater* del codice penale.

Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo di tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

ART. 4.

La legge 20 giugno 1952 n. 645, è abrogata.